

Scritture contabili, non conta il tempo dell'esibizione

Esibire in un secondo momento le scritture contabili chieste durante un'ispezione della Guardia di finanza, ma non disponibili nella sede aziendale, non fa cadere l'accertamento anche se dalle verifiche successive non emergono irregolarità.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27556 del 29 dicembre 2009, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La sezione tributaria ha interpretato in modo restrittivo l'articolo 52 del d.p.r. 633 del '72 secondo cui, spiegano i giudici, «perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa», occorrono determinate caratteristiche. E cioè le dichiarazioni del contribuente non gli sono favorevoli quando non ha detto la verità in sede di ispezione oppure quando si è rifiutato di mostrare i documenti senza un valido motivo. Non solo. Ciò, dice ancora la Cassazione, «è accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni». Ma non è ancora tutto. Anche il dolo per impedire l'ispezione preclude una valutazione successiva pro-contribuente. «Pertanto», si legge nel passaggio successivo della sentenza, «non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni, il cui contenuto corrisponda al vero, dell'indisponibilità del documento, sia se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, sia se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione».

Il caso riguarda una srl romana. Durante un'ispezione l'amministratore si era rifiutato di consegnare alla Guardia di finanza i documenti contabili. Poi li aveva prodotti in un secondo momento insieme ad altri documenti che certificavano il legittimo ritardo. Ma l'accertamento era scattato lo stesso. Contro l'atto impositivo l'azienda ha fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma e ha vinto. La decisione è stata poi confermata in secondo grado.

A questo punto il fisco ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto.

IO
LINE LINE
 Il testo della sentenza
 sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Debora Alberici

— © Riproduzione riservata —